



Edizione di mercoledì 19 Febbraio 2025

CRISI D'IMPRESA

Soglia di fallibilità: dei crediti prescritti non si tiene conto ai fini del superamento
di **Maurizio Stella**

CASI OPERATIVI

Natura del servizio erogati tramite appalto da parte dei Comuni
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La nuova agevolazione contributiva Inps
di **Laura Mazzola**

BILANCIO

Titoli del circolante non svalutabili anche nel bilancio 2024
di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

PATRIMONIO E TRUST

Indicazione generica dei beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita
di **Angelo Ginex**

VIGILANZA E REVISIONE

Fasi prodromiche all'accettazione dell'incarico di revisione
di **Pierluigi Magro**

PROFESSIONISTI



Tax Litigation: come tradurre in inglese alcuni aspetti del contenzioso tributario?

di **Stefano Maffei**

Soglia di fallibilità: dei crediti prescritti non si tiene conto ai fini del superamento

di **Maurizio Stella**

Circolari e Riviste

**RIVISTA PER LA CONSULENZA
IN AGRICOLTURA**

IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4% anziché € 200 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



La verifica del superamento della soglia dei limiti dimensionali, ai fini della sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità dell'imprenditore, comporta un'attenta disamina delle singole voci previste dalla legge. Nel tempo, la giurisprudenza ha affrontato e risolto questioni attinenti alla rilevanza di eventuali poste non inserite in bilancio, ovvero, non correttamente apposte. I giudici di legittimità hanno da ultimo precisato che, ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale concernente l'ammontare dei debiti del fallendo, possono essere espunti i debiti ormai prescritti, onde evitare l'apertura di procedure sostanzialmente inutili perché con passivo modesto.

Premessa

Con l'ordinanza n. 29008/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valutazione della complessiva esposizione debitoria dell'impresa, in caso di crediti prescritti, ai fini del superamento della soglia di fallibilità.

Va ricordato che l'articolo 1, comma 2, L.F., disponeva che non erano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostravano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro.

L'articolo 1 della previgente Legge Fallimentare è stato modificato dapprima dal D.Lgs. 5/2006 e, successivamente, dal D.Lgs. 169/2007.

Sulle finalità del nuovo testo dell'articolo 1, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 5/2006 precisava: *“in ossequio al criterio di delega che richiede l'estensione dell'ambito dei soggetti esonerati dalla assoggettabilità al fallimento, con l'articolo 1 è stato novellato l'articolo 1 della Legge Fallimentare, ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto fallimentare. Al riguardo, l'ampliamento dei soggetti esonerati è stato inteso in senso quantitativo e non meramente qualitativo. In altri termini, benché vengano assoggettati a fallimento tutti gli imprenditori commerciali, qualunque sia l'attività esercitata. Restano quindi esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali, oltre agli imprenditori agricoli ed agli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica, anche tutti i piccoli imprenditori, siano essi imprenditori individuali che collettivi”*.

Successivamente, il D.Lgs. 169/2007 ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1, L.F., modificandolo nel testo sopra indicato, e rimasto vigente sino all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 169/2007 è rappresentato: “Il primo comma sostituisce l'articolo 1 della legge fallimentare al fine di meglio definire l'area della fallibilità, attraverso la previsione di sostanziali novità in materia di presupposto soggettivo del fallimento.

Le modifiche tengono conto del fatto che, l'eccessiva riduzione dell'area della fallibilità venutasi a determinare a seguito della novella del 2006, spesso ha impedito di assoggettare alla procedura fallimentare ed alle conseguenti sanzioni penali imprenditori di rilevanti dimensioni in grado di raggiungere elevati livelli di indebitamento, con conseguente danno, sia per i numerosi creditori insoddisfatti, che per l'economia in generale.

La necessità, quindi, di eliminare, pur nel rispetto della delega iniziale, gli eccessi della riduzione dell'area della fallibilità, ha consigliato l'introduzione del nuovo criterio riguardante il presupposto soggettivo dell'indebitamento complessivo.

Più in dettaglio, va evidenziato il fatto che per delimitare l'area dei soggetti esonerati dal fallimento, non venga più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengano indicati una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi ferma l'esonerazione dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. ... La non fallibilità dell'imprenditore commerciale viene condizionata, oltre che alla sussistenza congiunta dei due requisiti attualmente previsti (che comunque vengono meglio precisati), anche alla sussistenza del nuovo parametro della esposizione debitoria complessiva – comprensiva, sia dei debiti scaduti, che di quelli non scaduti – non superiore a cinquecentomila euro.

Il parametro dell'ammontare degli “investimenti”, alquanto vago e di incerta definizione, viene

sostituito con quello dell'“attivo patrimoniale”, il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell'art. 2424 c.c.

Riguardo a tale parametro, si precisa che l'attivo patrimoniale complessivo annuo (non superiore ad euro trecentomila) da prendere in considerazione è solamente quello relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento.

L'indicazione degli ultimi tre esercizi anteriori alla presentazione del ricorso o della richiesta di fallimento serve a delimitare nel tempo il campo di indagine del tribunale evitando difformità di prassi applicative, in coerenza con la disposizione dell'articolo 14, che fa obbligo al debitore, che chiede il proprio fallimento, di depositare presso la cancelleria “le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti”.

Anche il criterio dei ricavi lordi viene meglio precisato e reso più rigido, in quanto, eliminato il concetto di media dei ricavi degli ultimi tre esercizi, si richiede che, in nessuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, l'imprenditore abbia realizzato ricavi lordi annui superiore ad euro duecentomila.

Di notevole importanza, poiché supera i problemi interpretativi emersi in materia di distribuzione dell'onere della prova circa il presupposto soggettivo del fallimento, è poi la disposizione che precisa il fatto che grava sul debitore l'onere di fornire la prova dei requisiti di non fallibilità, intesi come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento. È quindi onere dell'imprenditore fallendo dimostrare di non aver superato (nel periodo di riferimento) alcuno dei tre parametri dimensionali previsti dalla norma in commento. Si evita, così, di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositano la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali.

In tal modo, qualora gli elementi probatori dedotti dalle parti o quelli acquisiti d'ufficio non siano sufficienti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, permanendo l'incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione dal fallimento, l'imprenditore resta assoggettato alla procedura fallimentare”.

I limiti dimensionali sopra esaminati sono stati riportati in seno al nuovo Codice, all'articolo 2, comma 1, lettera d), il quale definisce “*impresa minore*”:

“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della

liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

L'articolo appena citato va letto in combinato disposto con l'articolo 121, Codice, che dispone: *"Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza".*

È di tutta evidenza, pertanto, l'attualità e l'importanza della pronuncia in commento della Suprema Corte.

Esami dei fatti di causa oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione

Un imprenditore, dichiarato fallito dal Tribunale di Nola, ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ex articolo 18, L.F., presso la Corte d'Appello di Napoli.

La Corte territoriale adita ha rigettato il reclamo ritenendo:

1. che la prescrizione di una parte dei debiti dell'imprenditore fallendo determina solo la sopravvenuta estinzione del diritto del titolare ad agire in giudizio per il recupero, ma non assume rilevanza ai fini della prova del mancato raggiungimento della soglia di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), L.F., in quanto il credito, certo e incontestato nella sua originaria, giuridica esistenza, incide sull'accertamento delle oggettive dimensioni dell'impresa;
2. che nella specie, pertanto, non era necessario verificare se, secondo quanto dedotto dal reclamante, si fossero eventualmente prescritti parte dei crediti vantati nei suoi confronti, atteso che tale importo doveva essere comunque computato nell'ammontare complessivo dei debiti ai fini dell'accertamento della ricorrenza o meno del relativo requisito dimensionale;
3. che pertanto, sommando il credito del creditore istante a quello complessivo, risultava superato l'importo di 500.000 euro al di sotto del quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento.

Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, l'imprenditore fallito ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2934, cod. civ., e dei principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di prescrizione dei crediti erariali e contributivi, nonché l'omesso esame di documenti decisivi (primo motivo) e violazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), L.F., e degli articoli 2034 e 2940, cod. civ. (secondo motivo). In particolare, il ricorrente ha contestato che, ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale concernente l'ammontare dei debiti del fallendo, debba tenersi conto anche dei crediti ormai prescritti.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso proposto dall'imprenditore ricorrente e ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito.

Nelle ragioni della decisione, gli Ermellini hanno affermato che l'assunto della Corte del merito, secondo cui i crediti prescritti vanno comunque conteggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), L.F., risulta in primo luogo in contrasto con la finalità connessa alla Riforma di cui al D.Lgs. 5/2006, che, secondo quanto può leggersi nella premessa alla Relazione illustrativa, era volta, fra l'altro, ad ampliare in senso quantitativo il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento, onde evitare l'apertura di procedure sostanzialmente inutili perché prive di attivo o con scarso passivo.

E ancora, si legge nelle motivazioni della decisione: *“si tratta, inoltre, di un assunto che non considera che, così come il pagamento o la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l'intervenuta prescrizione di un credito (ovviamente di importo tale da essere determinante per il superamento della soglia di cui alla lett. c) dell'art. 1 comma 2 L. Fall., e sempre che, come nella specie, sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 L. Fall. verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand'anche oggetto di una domanda ex art. 93 L. Fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell'imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma”.*

La Corte ha pertanto ritenuto che il giudice della c.d. istruttoria prefallimentare o del reclamo, ove l'intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto pacifico (perché, ad esempio, ammessa dal creditore) ha il dovere di accertare la fondatezza dell'eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma anche di quelle acquisibili d'ufficio (a norma degli articoli 15, comma 4, o 18, comma 10, L.F.).

Va, infatti, ricordato che l'articolo 15, L.F., consente al Tribunale, nel procedimento volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimenti, di poter richiedere eventuali informazioni urgenti, così come in sede di reclamo, ai sensi dell'articolo 18, L.F., il collegio può assumere, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari.

La Suprema Corte ha sottolineato che in un caso quale quello in esame è possibile richiedere all'ente impositore (creditore per il quale è stata eccepita la prescrizione del credito), che non è parte del giudizio, informazioni urgenti, anche in ordine all'esistenza di eventuali atti

interruttivi.

Infine, la Corte, ha concluso rappresentando di aver già affermato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'articolo 1, comma 2, L.F., pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al Tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere d'indagine ufficiosa finalizzato a evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l'altro, nell'acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione (Cassazione n. 8965/2019 e n. 24721/2015).

In linea con la sentenza in commento, vale la pena di ricordare 2 recenti pronunce della Corte di Cassazione, che hanno confermato la necessità che il Tribunale o il giudice del reclamo acquisiscano e valutino tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione.

Con l'ordinanza n. 29472/2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla verifica della sussistenza del requisito di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), L.F., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari a 500.000 euro. I giudici di legittimità, richiamando un proprio precedente (cfr. Cassazione n. 3158/2018), hanno affermato che l'ammontare dei debiti della società, in fase di verifica dei requisiti di fallibilità, deve essere valutato con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento.

Nelle motivazioni si legge che la ricorrenza dei requisiti di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, L.F.: *“deve essere invece valutata con riferimento alla situazione esistente alla data del fallimento, ma la relativa prova ben può essere tratta, in sede di reclamo (nel corso del quale il collegio dell'impugnazione può assumere “anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari”, nel senso stabilito dall'art. 18, comma 10, l. fall.) da fatti anteriormente verificatisi ma emersi posteriormente all'emissione della sentenza dichiarativa”*.

Conseguentemente, stabilisce la Corte, i giudici di merito possono legittimamente accertare l'ammontare dell'indebitamento della società fallita alla data di dichiarazione d'insolvenza, sulla scorta della relazione ex articolo 33, L.F., e delle risultanze dello stato passivo.

Ne deriva, pertanto, che, ai fini della verifica del superamento della soglia di indebitamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), L.F., rilevano, i debiti sorti anteriormente alla data di fallimento, ancorché accertati successivamente a tale data.

E ancora, con l'ordinanza n. 20671/2024, la Corte si è pronunciata sulla valutazione della complessiva esposizione debitoria dell'impresa, in caso di credito contestato, ai fini del superamento della soglia di fallibilità.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sancito il principio per cui: *“la contestazione del debito, come non impedisce, di per sé, la sua inclusione nel complessivo indebitamento, così non risulta del tutto irrilevante ai fini del computo dello stesso ove la ragioni addotte dal debitore*



appaiono giustificarle. Pertanto, in assenza di un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, è affidato al giudice investito dell'istanza di fallimento un accertamento incidentale che non pregiudica l'esito della controversia di merito, all'esclusivo scopo di verificare se il credito contestato vada o meno considerato, e (in caso di risposta affermativa) in quale misura, al fine della quantificazione dell'indebitamento complessivo del fallendo. Nel caso in specie, pertanto, la corte distrettuale non poteva limitarsi ad escludere che il debito ... si fosse estinto prima della dichiarazione di fallimento, ma doveva anche valutare se lo stesso si fosse ridotto al momento della dichiarazione di insolvenza ... stabilendone la misura da considerare al fine del computo del complessivo indebitamento".

CASI OPERATIVI

Natura del servizio erogati tramite appalto da parte dei Comuni

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Un Comune ha affidato la gestione di un servizio di microstruttura tramite appalto a una cooperativa sociale. Il servizio viene reso dalla cooperativa sociale in diverse strutture ubicate sul territorio comunale, messe a disposizione dal Comune senza la previsione di un corrispettivo. La cooperativa aggiudicataria dell'appalto fattura mensilmente ai nuclei familiari le prestazioni effettivamente erogate, mentre l'importo residuale integrativo delle rette per gli utenti che ne hanno diritto in base alle vigenti tariffe viene fatturato dalla cooperativa sociale al Comune con Iva al 5%. L'ente da parte sua fattura alla cooperativa sociale il servizio di somministrazione dei pasti per le mense delle microstrutture, servizio rientrante ai fini Iva tra le attività commerciali per il Comune.

La gestione di un servizio di microstruttura svolto indirettamente dal Comune tramite soggetti aggiudicatrici di gare di appalto, ai fini Iva va considerato dal Comune alla stregua di un'attività commerciale?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

La nuova agevolazione contributiva Inps

di **Laura Mazzola**

 **Forum Web Fisco** | Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale



Scopri di più

La **L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025)**, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta ufficiale 31.12.2024, n. 305, ha introdotto un'**importante agevolazione contributiva per i soggetti artigiani e commercianti**.

In particolare, il [comma 186](#), dell'articolo 1, L. 207/2024, prevede la possibilità, **per gli artigiani e i commercianti che si iscrivono per la prima volta** all'Inps, di beneficiare di una **riduzione** dei contributi previdenziali dovuti **pari al 50%, per i primi 36 mesi di attività**.

Nel dettaglio, la disposizione afferma: “*I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La collaborazione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. [...]*”.

Ne deriva che l'agevolazione è dedicata ai:

- **soggetti che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alla gestione speciale Inps degli artigiani;**
- **soggetti che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;**
- **collaboratori familiari che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alle gestioni speciali Inps degli artigiani o degli esercenti attività commerciali;**
- **soci di società di persone e soci di società di capitali neo-iscritti alle gestioni speciali Inps degli artigiani o degli esercenti attività commerciali.**

Tali soggetti possono devono **percepire reddito d'impresa**, anche con l'applicazione del **regime forfettario**.

Pertanto, risultano **esclusi**, coloro che provvedono, nel 2025, alla **reiscrizione alla gestione speciale Inps** degli **artigiani o degli esercenti attività commerciali**, nonché coloro che, in qualità di **ex soci** di società di persone o società di capitali, sono **già stati iscritti in passato**.

Inoltre, sono esclusi anche i **soggetti professionisti** che sono **iscritti alla gestione separata Inps o a Casse di previdenza private**.

La **riduzione del 50%** vale sui **contributi previdenziali dovuti**, sia fissi sia percentuali oltre il minimale, **per i primi 36 mesi di attività**, senza interruzioni.

La riduzione in esame è **alternativa rispetto ad altre misure agevolative** che prevedano riduzioni delle contribuzioni; di conseguenza, **l'eventuale riduzione del 50 % assorbe, in via transitoria, la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario (35%)**.

L'agevolazione è inquadrabile, sotto il profilo della disciplina Ue, nel **regime del cosiddetto "de minimis"**, relativo **agli aiuti di Stato** che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.

Infine, occorre evidenziare che risulta **fondamentale valutare in modo attento l'impatto sulla futura pensione** del neo-iscritto, considerando **la riduzione del montante contributivo** e la conseguente **riduzione dei mesi di assicurazione pensionistica da accreditare**.

Titoli del circolante non svalutabili anche nel bilancio 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Recentemente, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato il **documento n. 11** in relazione agli aspetti contabili della **valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**. Ciò alla luce del fatto che per le **società che adottano i principi contabili nazionali**, anche per l'esercizio 2024, è consentito di **valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al costo di acquisto, e non al minor valore di mercato**, con esclusione dei casi di **perdite durevoli di valore**. La disposizione in questione è stata inserita dapprima con l'[articolo 45, comma 3-octies, D.L. 73/2022](#), e successivamente prorogata con **decreto ministeriale anche per gli esercizi 2023 e 2024**.

Si ricorda che l'[articolo 2426, n. 9\), cod. civ.](#), stabilisce che “*le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (...)*”. Secondo tale disposizione, quindi, la **valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante deve avvenire al minore tra costo di acquisto e valore di mercato alla fine dell'esercizio**, prevedendo quindi una “**svalutazione**” automatica del costo di acquisto, qualora il **valore di mercato sia inferiore**. Allo scopo di evitare appesantimenti sui bilanci delle imprese, già in passato era stata concessa la **possibilità di mantenere in bilancio la valorizzazione al costo di acquisto**, pur in presenza di **valori di mercato inferiori**, a condizione che tale minor valore **non sia da considerarsi durevole**, nel qual caso la **deroga non trova applicazione**.

Per le società che **intendono avvalersi della deroga**, è necessario destinare a **riserva indisponibile una quota di utili** corrispondente alla **differenza tra**:

- i **valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale** regolarmente approvato (o il costo di acquisto per i titoli acquisiti nel corso del 2024) ed;
- i **valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio** (al netto del relativo onere fiscale).

Qualora la società **non disponga della quota di utile sufficiente** (ad esempio perché chiude in

perdita), **né abbia riserve disponibili accantonate** in esercizi precedenti, la società deve destinare alla **riserva indisponibile gli utili che si formeranno negli esercizi successivi**. In ogni caso, nella Nota integrativa deve essere **data informativa in relazione alle modalità di utilizzo della deroga**, indicando la differenza tra il **valore di iscrizione in bilancio e quello di mercato**, nonché le **motivazioni** che hanno portato i redattori del bilancio a **valutare la perdita di valore come non durevole**.

La facoltà di non svalutare è esercitabile anche in **relazione solamente ad alcuni titoli**, ma come detto non può applicarsi nell'ipotesi di perdita considerata durevole. Ad esempio, la perdita deve considerarsi **durevole nell'ipotesi in cui i titoli siano venduti dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio 2024**, nel qual caso la **perdita diviene definitiva**. In tal caso, nel **bilancio chiuso al 31.12.2024** i titoli devono essere **già valutati al minor valore di mercato**.

Pur trattandosi di una disposizione normativa di portata limitata (i titoli sono normalmente presenti nei bilanci delle holding e meno frequentemente in quelli delle società industriali), è da salutare con favore **l'applicabilità della deroga anche nei bilanci chiusi al 31.12.2024**, in considerazione soprattutto del permanere della congiuntura economica sfavorevole che ha contraddistinto l'esercizio 2024. La deroga può perlomeno evitare ulteriori appesantimenti dei **conti economici delle imprese già gravati da importanti oneri**.

Indicazione generica dei beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Holding industriale

Scopri di più

Proteggere il **patrimonio** significa implementare **uno o più strumenti** che consentano di difendersi da tutti i possibili **rischi** che possono causare una **perdita di valore** dei **propri beni**.

Tra i vari **strumenti idonei ad assolvere tale funzione**, è possibile annoverare la **polizza di assicurazione sulla vita**, in relazione alla quale:

- le somme dovute all'assicuratore sono **impignorabili e inesquestrabili**, ai sensi dell'[articolo 1923 cod. civ.](#);
- il **beneficiario** può essere **modificato o revocato** nel corso del rapporto;
- è possibile **prevederne il riscatto prima** del verificarsi dell'evento;
- trova applicazione un **regime fiscale di favore**.

In via generale, tali vantaggi trovano giustificazione nella **funzione previdenziale** che **questi contratti realizzano**, allo scopo di garantire un **sostegno economico** ai propri familiari, o anche ad altri soggetti, al momento della propria **morte**, e finanche a sé stesso al raggiungimento di un'**età avanzata**. Negli ultimi decenni, comunque, si è assistito al **dilagare di tipologie contrattuali** che permettono di conseguire, oltre alla restituzione del capitale iniziale, anche **eventuali guadagni** (c.d. polizze *linked*).

Uno degli **aspetti cruciali** concerne sia la **designazione del beneficiario** (o dei beneficiari) e il correlato **diritto acquisito** nella **polizza vita a favore di un terzo**, sia l'operatività delle **regole contrattuali e successorie** con riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza *post mortem*.

Al riguardo, può ritenersi ormai acclarato che l'**atto di designazione** del beneficiario dei vantaggi di una polizza sulla vita, quale che sia la **forma prescelta** fra quelle consentite dall'[articolo 1920, comma 2, cod. civ.](#), si qualifichi come **negozio inter vivos con effetti post mortem**, considerato che la morte dello stipulante vale unicamente a **dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario**.

Stante il disposto normativo citato, secondo cui nell'**assicurazione sulla vita a favore di terzo** la **designazione** "è **efficace** anche se il **beneficiario** è **determinato solo genericamente**", occorre domandarsi cosa accade nell'ipotesi in cui la suddetta **designazione**, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli "**eredi (legittimi e/o testamentari)**".

Sul punto, con **sentenza n. 11421/2021**, le **Sezioni Unite** hanno affermato che la **generica individuazione** degli "**eredi (legittimi e/o testamentari)**" quali **beneficiari** della polizza vita, ne comporta l'**identificazione soggettiva con coloro che**, al momento della morte dello stipulante, **rivestano tale qualità in forza del titolo dell'astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente**, indipendentemente dalla rinuncia o dall'accettazione della vocazione.

Ne deriva che l'eventuale **istituzione di erede per testamento** compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)", quali beneficiari della polizza, **non rileva come nuova designazione** per attribuzione della somma assicurata, **né tantomeno come revoca del beneficio**, agli effetti dell'[articolo 1921 cod. civ.](#), ove non risulti una **inequivoca volontà** in tal senso, operando su **piani diversi** l'intenzione di disporre *mortis causa* delle **proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale** alla prestazione assicurativa.

Inoltre, è stato precisato che l'**indennizzo assicurativo**, ove non risulti diversamente dal contratto, **spetta a ciascuno dei beneficiari in parti uguali**, in quanto la qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione dei beneficiari, in base al disposto dell'[articolo 1920, comma 2, cod. civ.](#), che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i **creditori della prestazione**, ma **non** implica la sua **ripartizione** secondo le proporzioni della **successione ereditaria**.

Da ultimo, le **Sezioni Unite** hanno affermato che, nella ipotesi in cui uno dei **beneficiari** di un contratto di assicurazione sulla vita **premuore** al contraente, la **prestazione**, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere **eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota** che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Recentemente, i **principi** suindicati sono stati **ribaditi** dalla suprema Corte (**Ordinanza n. 28749/2024**), la quale ha rammentato che la **designazione** del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal **secondo comma dell'articolo 1920 cod. civ.**, si pone alla stregua di **atto inter vivos con effetti post mortem**.

Di qui, pertanto, ha concluso che, in caso di **generica indicazione** degli "eredi" quali **beneficiari**, al momento della morte dello stipulante, la qualità di beneficiario sarà assunta da **chi riveste la qualità di erede** in forza del titolo della astratta **delazione ereditaria** prescelto dallo stipulante.

In un'ottica di **pianificazione patrimoniale**, quindi, è bene tenere conto dei principi sopra



richiamati, al fine di poter governare eventuali **“richieste”** degli **eredi “in genere”**.

Fasi prodromiche all'accettazione dell'incarico di revisione

di **Pierluigi Magro**



Consulting
Finance
Legal
M&A

**Soluzioni integrate e professionali
per il controllo dei rischi contabili,
fiscali ed economico-finanziari.**

Magro Associati

SCOPRI DI PIÙ

La revisione legale dei conti, lontana dall'essere un mero esercizio di analisi *ex post*, rappresenta un processo complesso e articolato che prende forma già prima dell'accettazione formale dell'incarico.

Le fasi prodromiche, ossia quelle preliminari che precedono l'assunzione della responsabilità professionale, ricoprono un ruolo cruciale nel garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro di revisione. Il revisore, attraverso la comprensione del contesto aziendale, l'analisi dei rischi e la valutazione dei **requisiti di indipendenza e dei principi etici applicabili**, è chiamato a una riflessione preliminare fondamentale per il successo dell'intero processo di revisione.

Come spesso accade nell'ambito delle fasi operative di revisione, le attività da mettere in atto sono cicliche con cadenza annuale: infatti, si tratta di procedure che devono essere implementate tanto nel caso di un nuovo cliente (procedure di accettazione) quanto nel caso di un cliente già esistente (procedure di mantenimento).

Processo di accettazione e mantenimento del cliente

Le procedure per l'acquisizione o il mantenimento di incarichi di revisione si basano su principi fondamentali che il revisore deve attentamente considerare: da un lato, vi è il **rischio reputazionale** che l'ottenimento di un nuovo incarico o il mantenimento di uno già avviato possa avere effetti negativi sulla reputazione del revisore; dall'altro, vi è il **rischio finanziario** che il cliente non sia in grado di onorare le proprie obbligazioni, mettendo in pericolo i corrispettivi dovuti per l'attività di revisione.

Tali due principi condizionano inevitabilmente l'approccio del revisore nel processo di accettazione o mantenimento dell'incarico, il quale può essere così riassunto in fasi:

1. valutazione del rischio reputazionale;
2. valutazione del rischio finanziario;

3. valutazione del rischio complessivo dell'incarico.

Ognuna di queste fasi si declina in sottofasi che aiutano il revisore ad inquadrare il rischio dell'incarico, ancor prima di averlo formalmente accettato.


Prima di procedere con l'analisi nel dettaglio delle suddette valutazioni, pare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento che vede un intervento tanto dal D.Lgs. 39/2010 all'articolo 10-*bis* quanto dai principi ISA n. 210, n. 220 e n. 230 e, infine, dal neo introdotto ISQM 1.

Con riferimento alle valutazioni del rischio reputazionale, il revisore è chiamato ad effettuare un'analisi sugli impatti che l'acquisizione dell'incarico può produrre sulla propria reputazione. In particolare, le attività che il revisore deve svolgere sono legate a controlli preliminari tanto di carattere generale quanto di carattere specifico, volti ad assumere documentazione inerente all'identità del cliente, al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, alla natura del business e ai relativi rischi, ai rapporti con il revisore e la sua rete.

Per quanto concerne, invece, il rischio finanziario l'analisi deve focalizzarsi sugli elementi in grado di evidenziare anticipatamente eventuali difficoltà finanziarie del cliente. A tale scopo, l'analisi degli indici di bilancio è una prerogativa essenziale per considerare l'accettazione dell'incarico.

In ultimo, il processo di accettazione o mantenimento dell'incarico, giunge al termine con una valutazione generale e complessiva dei rischi associati al potenziale cliente che sfocia essenzialmente nell'individuazione di un livello di rischio (basso – medio – alto) che consente al revisore di prendere la sua decisione.

Si propone una mappa concettuale che riassume le fasi del processo di accettazione e mantenimento dell'incarico.



Delineato il processo di accettazione dell'incarico pare opportuno effettuare un'analisi del quadro normativo.

La disciplina trova senz'altro origine nell'[articolo 10-bis, D.Lgs. 39/2010](#), il quale disciplina l'accettazione e il mantenimento dell'incarico di revisione legale, stabilendo che il revisore o la società di revisione devono valutare, prima di accettare o proseguire un incarico, se sussistano **minacce all'indipendenza** e se sia garantita l'esecuzione dell'incarico in conformità ai principi di revisione e agli obblighi deontologici. In particolare, il revisore deve valutare e documentare:

- il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività (con rimando [all'articolo 10, D.Lgs. 39/2010](#));
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza;
- la disponibilità di risorse professionalmente competenti, necessarie per eseguire correttamente l'incarico;
- la presenza dell'abilitazione del responsabile dell'incarico, nel caso di società di revisione.

Si procede, poi, con quanto disposto dall'ISA Italia 210 il quale specifica, al paragrafo 6, le condizioni indispensabili per condurre la revisione contabile. In particolare, il revisore deve:

- definire il quadro normativo applicabile alla revisione;

- acquisire conferma da parte della direzione che la stessa riconosce e comprende la responsabilità della direzione per la redazione del bilancio, l'adozione di appropriati sistemi di controllo interno, l'accesso del revisore a tutte le informazioni e a tutte le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

E, ancora, il paragrafo 10 disciplina che il revisore deve concordare i termini dell'incarico di revisione con la direzione; inoltre, l'accordo deve essere formalizzato mediante una lettera di incarico che specifichi gli elementi chiave della prestazione professionale.

L'ISA Italia 220 e l'ISQM 1 si concentrano principalmente sul controllo della qualità della revisione contabile dei bilanci, come illustrato in un [precedente articolo](#).

In breve, viene imposto al responsabile dell'incarico di implementare e mantenere un sistema di controllo della qualità che garantisca:

- l'adeguata assegnazione dei compiti ai membri del *team*;
- la verifica costante dell'integrità, dell'obiettività e della competenza del *team* di revisione;
- la corretta gestione dei rischi di revisione;
- l'eventuale consultazione di esperti in caso di situazioni complesse;
- il monitoraggio del processo di revisione per garantire il rispetto delle norme professionali.

Con riferimento particolare all'accettazione e mantenimento dell'incarico, i paragrafi 22 e seguenti, ISA Italia 220, pongono un onere in capo al responsabile dell'incarico di accertarsi che le conclusioni raggiunte in merito al processo di accettazione e mantenimento dell'incarico siano appropriate e ne dispone il continuo monitoraggio per, eventualmente, cessare l'incarico (par. 24).

Ad integrazione, l'ISQM 1, paragrafo 30, stabilisce che il soggetto abilitato deve stabilire obiettivi di qualità per l'accettazione e il mantenimento dei rapporti con i clienti e degli incarichi, garantendo che:

1. le valutazioni sull'accettazione o il mantenimento siano appropriate, basandosi su:
 - informazioni adeguate sulla natura dell'incarico, sulle circostanze e sull'integrità del cliente (compresa la direzione e la governance).
 - la capacità del soggetto abilitato di eseguire l'incarico nel rispetto dei principi professionali e delle normative vigenti.
2. le priorità finanziarie e operative del soggetto incaricato non influenzino in modo inappropriato tali valutazioni.

Concludendo, il complesso quadro normativo può essere così riassunto: l'accettazione e il mantenimento dell'incarico di revisione si basano su un filo conduttore comune rappresentato

dalla garanzia dell'indipendenza, della competenza, del rispetto delle normative professionali e dal controllo della qualità dell'incarico. Le norme si collegano tra loro in un processo strutturato:

1. **valutazione preliminare e continua dell'incarico:** l'[articolo 10-bis, D.Lgs. 39/2010](#) stabilisce il quadro per un'analisi dei rischi e delle risorse necessarie all'accettazione dell'incarico. Contestualmente, gli ISA Italia 210 e 220 contribuiscono a definire i criteri per garantire l'adeguatezza delle condizioni e la gestione della qualità del lavoro svolto;
2. **definizione dei termini dell'incarico:** l'ISA 210 regola la formalizzazione del rapporto tra revisore e cliente, rafforzando gli obblighi di trasparenza e chiarezza;
3. **gestione della qualità del lavoro:** l'ISA 220 e l'ISQM 1 impongono un sistema di controllo della qualità a livello sia individuale che organizzativo;
4. **documentazione e prova dell'attività svolta:** l'ISA 230 sancisce l'obbligo di una documentazione adeguata a garantire la tracciabilità e il rispetto dei principi di revisione.

L'obiettivo principale delle norme oggetto di trattazione è garantire che il revisore legale operi all'interno di un contesto trasparente, indipendente e professionale, assicurando la credibilità dell'informativa finanziaria. A tal fine, assume particolare rilievo l'obbligo di predisporre specifiche carte di lavoro relative all'accettazione dell'incarico, documentando in modo chiaro la valutazione dei rischi, dell'indipendenza e delle risorse disponibili. L'interazione tra obblighi legali, principi deontologici e standard di revisione contribuisce a definire un quadro normativo efficace, in cui il requisito di proporzionalità svolge un ruolo essenziale. In particolare, mentre le grandi società di revisione possono adottare procedure di accettazione articolate e strutturate, le realtà più piccole devono poter attuare politiche proporzionate alla loro dimensione e complessità, senza imporre oneri eccessivi che compromettano l'efficacia operativa.

Tax Litigation: come tradurre in inglese alcuni aspetti del contenzioso tributario?

di **Stefano Maffei**

In collaborazione con

ENGLISH FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più

Non è semplice tradurre la terminologia relativa al **contenzioso tributario**, materia particolarmente interessante per i commercialisti che se ne occupano e che potrebbero quindi a pieno titolo definirsi *expert in tax litigation*.

In primo luogo, suggerisco di descrivere la **Commissione tributaria** con *Tax court*, specificando magari se si tratta dell'organo di primo o di secondo grado (*Tax Court of First Instance*, *Tax Court of Appeal*). La Commissione tributaria provinciale è un *panel of three judges*, da tenere distinto quindi dai giudici monocratici.

Quanto ai **soggetti**, le due parti di un contenzioso civile sono l'**attore** (*plaintiff* oppure *claimant*) e il **convenuto** (*defendant* oppure *respondent*). Nel contenzioso tributario, il *defendant* è di solito l'Agenzia delle entrate del Paese coinvolto (*Italian tax authority* o, se preferite lo stile statunitense, *Italian Revenue Service*).

La traduzione di **ricorso** pone alcune difficoltà. Io suggerisco *complaint*, ma è certamente corretto anche *petition* oppure *application*. Un'alternativa più sofisticata è *statement of claim*, utilizzato spesso in Inghilterra. Ad un ricorso si risponde di solito con un *answer* (o meglio, *answer of defendant*). Nel corso del procedimento, le parti si scambiano memorie difensive (*briefs*) su questioni di fatto e di diritto.

La frase tipica del commercialista incaricato di contestare un avviso di accertamento sarà dunque *the taxpayer filed a complaint against the Italian tax authority* (il contribuente ha depositato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate). Per spiegare i termini del ricorso (se fossero di 60 giorni) sarebbe corretto scrivere *"Complaints against the Italian Tax Authority must be filed within 60 days"*.

Da marzo inizia il corso "*Legal and financial English online*" (inglese giuridico e finanziario) per avvocati e commercialisti e per maggiori informazioni e iscrizioni potete visitare [questo link](#)